



**COMUNICATO UFFICIALE N. 68**  
**Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 66/AA al n. 74/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 66/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1165 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giacomo GERMANETTI, Gianluca D'ANGELONE e della società A.C. BRA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giacomo GERMANETTI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante della A.C. Bra S.r.L., in relazione alla trasformazione da A.S.D. ad S.r.L. ed al contestuale aumento inscindibile di capitale sociale della predetta Società, con atti perfezionatosi rispettivamente in data 05 settembre e 13 ottobre 2025 una volta scaduto il diritto di opzione dei precedenti soci Sig.ri Pier Giacinto Reviglio e Pietro Sartori che hanno rinunciato al diritto d'opzione sulle quote in aumento, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 28/10/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla trasformazione da A.S.D. ad S.r.L. ed al suo contestuale aumento inscindibile di capitale sociale, deliberati in data 30.05.2026 e 05.06.2025 e perfezionati in data 05 settembre 2026 e 13 ottobre 2025: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, riguardante il certificato del casellario giudiziario del Sig. Gianluca D'Angelone in quanto, spontaneamente trasmesso oltre il termine di 15 giorni di cui al comma 7 dell'art. 20-bis delle NOIF, ancorché la società abbia fatto presente che il suo rilascio era in corso; B) la documentazione richiesta relativa ai requisiti di solidità finanziaria del sig. Gianluca D'Angelone, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; la documentazione trasmessa in data in data 15.12.2025 risulta formalmente non idonea in quanto anche all'esito dell'attivazione del soccorso istruttorio, attivato dalla Commissione in data 04 dicembre 2025 ai sensi del comma 8, dell'art. 20-bis citato, non è stata fornita dall'Istituto di credito di riferimento alcuna indicazione relativa alla classe di rating assegnatagli, né giustificazioni relative alle ragioni del mancato rilascio e non essendo stata trasmessa dalla società, in alternativa, alcuna ulteriore documentazione dalla quale potesse desumersi la sostanziale solidità finanziaria dell'onerato;

Gianluca D'ANGELONE, neo-acquirente di una quota del 20% della A.C. BRA S.r.l., con atto perfezionatosi in data 13 ottobre 2025 una volta scaduto il diritto di opzione dei precedenti soci Sig.ri Pier Giacinto Reviglio e Pietro Sartori che hanno rinunciato al diritto d'opzione sulle quote in aumento, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del C.G.S., per non aver prodotto nel termine di 15 giorni (scadente in data 28/10/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, ossia il proprio certificato del casellario giudiziario in quanto, spontaneamente trasmesso oltre il termine di 15 giorni di cui al comma 7 dell'art. 20-bis delle NOIF, ancorché la società abbia fatto presente che il suo rilascio era in corso; B) la documentazione richiesta relativa ai requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; la documentazione trasmessa in data 15.12.2025 risulta formalmente non idonea in quanto anche all'esito

dell'attivazione del soccorso istruttorio, attivato dalla Commissione in data 04 dicembre 2025 ai sensi del comma 8, dell'art. 20-bis citato, non è stata fornita dall'Istituto di credito di riferimento alcuna indicazione relativa alla classe di rating assegnatagli, né giustificazioni relative alle ragioni del mancato rilascio e non essendo stata trasmessa dalla società, in alternativa, alcuna ulteriore documentazione dalla quale potesse desumersi la sostanziale solidità finanziaria dell'onerato;

A.C. BRA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giacomo GERMANETTI,
  - Sig. Gianluca D'ANGELONE,
  - Società A.C. BRA S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giacomo Germanetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giacomo GERMANETTI,
  - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca D'ANGELONE,
  - € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società A.C. BRA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 67/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 857 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Fabio MORGANTI avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio MORGANTI, allenatore UEFA B all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Bule' Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello Staff del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso in data 8.12.2025, mentre si trovava nella tribuna dell'impianto sportivo utilizzato dalla società A.S.D. Bule' Bellinzago per assistere in qualità di spettatore alle gare della squadra under 9 della medesima società impegnata in un torneo e nelle cui file militava il figlio Sig. B.M., colpito al volto il Sig. T.P. (tecnico della società Novara City) ivi presente. In particolare, il Sig. Morganti, con indosso la divisa sociale della società A.S.D. Bulè Bellinzago e alla presenza di calciatori minori d'età e dei relativi genitori, aveva un alterco con il Sig. T.P., nel corso del quale lo colpiva con uno schiaffo in corrispondenza del volto, determinando la caduta degli occhiali dallo stesso indossati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Fabio MORGANTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Fabio MORGANTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 68/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sergio CORDARO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sergio CORDARO, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva, come collaboratore, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Ascoli Calcio 1898 F.C., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver inviato ad un collaboratore della Procura Federale, un messaggio irrispettoso, tramite la messaggistica Messenger di Facebook, commentando la relazione della Procura Federale, sulla base della quale il Giudice Sportivo della Lega Pro Serie C, con C.U. n.86/DIV del 7 aprile 2026, lo aveva squalificato per una gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Sergio CORDARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sergio CORDARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1047 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea CAPUTO, e della società A.S.D. VALTARESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea CAPUTO, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Valtarese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso - nell'ambito di una interlocuzione tramite Whatsapp iniziata con il Sig. M.C. e proseguita con il sig. E.R., rispettivamente allenatore e responsabile del settore giovanile dell'Associazione Polisportiva Podenzano 1914 A.S.D., concernente la richiesta avanzata dal Sig. Caputo di differire la data dell'incontro Podenzano – Valtarese, valevole per il campionato della categoria Juniores Regionali Emilia Romagna e programmata per il 9.3.2026, richiesta alla quale il sig. E.R. aveva dato riscontro negativo - inviato in data 17.2.2026 un messaggio scritto al predetto sig. E.R. dal tenore antisportivo;

A.S.D. VALTARESE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Andrea Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Andrea CAPUTO,
  - Società A.S.D. VALTARESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Bianchinotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea CAPUTO,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALTARESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 70/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 819 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro LUONGO, Agostino AGRUSA e della società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro LUONGO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Follo Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 39 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Agostino Agrusa, segretario con delega alla firma tesserato per la società dallo stesso rappresentata, sottoscrivesse per conto della stessa in data 18.9.2025 le richieste di tesseramento dei calciatori minori stranieri sigg.ri K.A. ed M.M.S. senza accertarsi dell'effettivo potere di rappresentanza degli stessi in capo al sig. G.M.L. che, in affermata vece dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ma privo di una valida delega a rappresentarli, sottoscriveva le stesse richieste di tesseramento;

Agostino AGRUSA, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Follo Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 39 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.9.2025, sottoscritto per conto della società dallo stesso rappresentata le richieste di tesseramento dei calciatori minori stranieri sigg.ri K.A. ed M.M.S., senza accertarsi dell'effettivo potere di rappresentanza degli stessi in capo al sig. G.M.L. che, in riferita vece dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ma privo di una valida delega a rappresentarli, sottoscriveva le stesse richieste di tesseramento;

A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alessandro Luongo ed Agostino Agrusa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Alessandro LUONGO,
  - Sig. Agostino AGRUSA,
  - Società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro LUONGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;



- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro LUONGO,
  - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Agostino AGRUSA,
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 841 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SCARFO', Umberto CAMOGLI, Umberto BARLETTA, Mario PISANO, Francesco RUBERTO e della società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea SCARFO', all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di verificare e comunicare la propria posizione disciplinare alla data in cui ha preso parte alla gara SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D, nonostante all'epoca dei fatti (7.9.2026), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Umberto CAMOGLI, - all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., omesso di vigilare adeguatamente l'operato dei propri dipendenti e tesserati, consentendo e/o comunque non impedendo che il calciatore sig. Andrea Scarfò venisse convocato e schierato nelle fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene, all'epoca dei fatti (7.9.2026), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Umberto BARLETTA, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò alla data in cui ha consentito e/o comunque non impedito che tale atleta venisse convocato e schierato nella fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene all'epoca dei fatti (7.9.2026) il calciatore sig. Andrea Scarfò dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Mario PISANO, all'epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in qualità di allenatore della prima squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò alla data in cui ha consentito e/o comunque non impedito che tale atleta venisse convocato e schierato nelle fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026,

valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene all'epoca dei fatti (7.9.2026) il calciatore sig. Andrea Scarfò dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Francesco RUBERTO, - all'epoca dei fatti team manager tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, omissivo di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò nel momento in cui ha sottoscritto la distinta di gara relativa all'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D, così consentendo e/o comunque non impedendo a tale atleta di prendervi parte, nonostante a tale data (7.9.2025), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. ri Umberto Camogli, Andrea Scarfò, Mario Pisano, Umberto Barletta e Francesco Ruberto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Andrea SCARFO',
  - Sig. Umberto CAMOGLI,
  - Sig. Umberto BARLETTA,
  - Sig. Mario PISANO,
  - Sig. Francesco RUBERTO,
  - Società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Umberto CAMOGLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Andrea SCARFO',
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto CAMOGLI,
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto BARLETTA,
  - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Mario PISANO,
  - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco RUBERTO,
  - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 72/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1055 pfi 25-26 adottato nei confronti della società US PIANICO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

US PIANICO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti di condotta violenta, al termine della gara PIANICO vs ROVETTA del 14.03.2026, contestati al Sig. Paolo Nicoli, all'epoca dei fatti tesserato per la società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Società US PIANICO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Claudia Cattaneo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società US PIANICO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Giovanni Malagò

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1279 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro BALDISSONI, Brandon Gabriel BERGER e della società AC MONZA SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mauro BALDISSONI, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.C. Monza S.p.A., dal 29/09/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.C. Monza S.p.A., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, da parte della Fininvest S.p.A. (già titolare dell'intero capitale societario) alla Red & White S.p.A. (neocostituita), delle azioni pari all'80% della A.C. MONZA S.P.A., dal Sig. Brandon Gabriel Berger, final owner dell'acquirente (controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Manager LLC (neocostituita) di cui Brandon Gabriel Berger è socio unico e legale rappresentante), la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stata fornita, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit., l'attestazione relativa al suo rating creditizio né il business plan richiesto ed essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti;

n.q. di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Red & White S.p.A. (neocostituita), acquirente con rogito notarile perfezionatasi in data 25 settembre 2025 di azioni pari all'80% della A.C. Monza S.p.A., e della sua controllante al 100% Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Manager LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stato fornito, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit. ed un ulteriore termine aggiuntivo di 15 giorni con nota del 10 febbraio 2026, relativamente alla Red & White S.p.A. (neocostituita) ed alla sua controllante al 100% Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), il business plan richiesto essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti oltre che tardiva anche rispetto ai termini aggiuntivi accordati;

Brandon Gabriel BERGER, socio unico e legale rappresentante della Beckett Layne Manager LLC (neocostituita), controllante il 100% della Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllante il 100% della Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllante il 100% della Red & White S.p.A. (neocostituita), acquirente con rogito notarile perfezionatasi in data 25 settembre 2025 di azioni pari all'80% della A.C. Monza S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stata fornita, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit., l'attestazione relativa al suo rating creditizio né il business plan richiesto ed essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti;

AC MONZA SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Mauro BALDISSONI,
  - Sig. Brandon Gabriel BERGER,
  - Società AC MONZA SPA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Baldissoni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - inibizione per mesi 2 (due) convertita su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 9.000,00 (novemila/00), al tasso di conversione di € 150 al giorno, che, come richiesto dall'avvisato, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per il Sig. Mauro BALDISSONI,
  - inibizione per mesi 1 (uno) convertita su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), al tasso di conversione di € 150 al giorno, che, come richiesto dall'avvisato, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per il Sig. Brandon Gabriel BERGER,
  - € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda che, come richiesto dall'avvisata, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per la società AC MONZA SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Giovanni Malagò



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1004 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luigi FALCONE, e della società USD LUPETTI BIANCHI TRINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi FALCONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso concordato con i sigg.ri Emanuele Apollo e Tommaso Porta, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, che questi ultimi presentassero al Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta la richiesta di svincolo dalla società dallo stesso rappresentata ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F., così come poi effettivamente avvenuto in data 24.2.2026, in assenza dei presupposti previsti da tale norma;

USD LUPETTI BIANCHI TRINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti, erano tesserati i sigg.ri di cui al procedimento in oggetto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Luigi FALCONE,
  - Società USD LUPETTI BIANCHI TRINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Falcone;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi FALCONE,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD LUPETTI BIANCHI TRINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Giovanni Malagò